



17/10/2017-36609 P

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
GENOVA
UFF. GIUD.

Si NOTIFICHI ENTRO
IL 26/10/17
B

ORIGINALE

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
GENOVA

Viale Brigate Partigiane n. 2, Genova

C.F. 80101740100

Tel. 010530831 - Fax. 010591613

PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

CT 920/17

Avv. Ghia M.C.

CORTE D'APPELLO DI GENOVA

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO IN APPELLO

PER

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, per l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, in persona del legale rappresentante p.t., nonché per l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, sono legalmente domiciliati

- appellanti -

CONTRO

Giannella Sonia (c.f. GNNSNO81S68A091L), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Chiaradia (c.f. CHRFNC66A16H961P), elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, sito in Villapiana Lido, via degli Oleandri, Residence Due Palme (PEC: francesco.chiaradia@avvocatastrovillari.legalmail.it)

- appellata -

avverso

la sentenza n. 243/17 del Tribunale di La Spezia, resa *inter partes* nell'ambito del procedimento RG 529/17, pubblicata in data 8.8.2017, notificata a mezzo pec presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIME CURE

Con ricorso notificato in data 8.5.2017 la docente Giannella Sonia, assunta nell'ambito della fase C prevista dalla L. 107/2015, con decorrenza giuridica 1/9/2015 ed economica 1.12.2015 per la classe di concorso A061, si rivolgeva al Tribunale di La Spezia chiedendo:

- previa disapplicazione e/o sospensione dell'efficacia del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n. 241 di pari data, in quanto illegittimi per contrasto con l'art. 1, comma 108, L. 107/2015, di dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della sede definitiva d'insegnamento nell'ambito territoriale Toscana 0018-sede Liceo Scientifico Buonarroti di Pisa di prima assegnazione, ordinando per l'effetto al MIUR di provvedere a detta assegnazione ovvero, in subordine, in uno degli altri ambiti secondo le preferenze espresse, con condanna dei convenuti a provvedere in tal senso;

- di accertare e dichiarare ai fini della mobilità a.s. 2016/2017 e ai fini della ricostruzione di carriera il diritto della ricorrente alla valutazione degli anni di servizio pre-ruolo prestati presso scuole paritarie nella stes-



sa misura in cui è valutato il servizio negli istituti statali con conseguente attribuzione di un punteggio di punti 24;

La ricorrente spiegava altresì domanda cautelare, rappresenta, lamentando, in punto di *fumus boni iuris*, l'illegittimità della procedura di mobilità nei suoi confronti per asserita illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 e dell'O.M. n. 241 per disparità di trattamento nella parte in cui non consentono la valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e chiedendo la sospensione dell'assegnazione definitiva presso l'USR Liguria, con ordine ai convenuti di assegnazione della ricorrente nell'ambito territoriale della Provincia di Pisa o, in subordine, in uno degli altri ambiti secondo le preferenze espresse.

Il Ministero convenuto, regolarmente intimato, si costituiva in giudizio ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., contestando il diritto al riconoscimento del punteggio derivante dal servizio nelle scuole paritarie e concludendo per il rigetto delle domande avversarie.

Costituitesi in resistenza le Amministrazioni resistenti ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., la domanda cautelare veniva respinta con ordinanza del 23 maggio 2017, per difetto del requisito del *periculum in mora*.

Successivamente, con sentenza n. 243/2017 dell'8.8.2017, notificata a mezzo pec presso gli Uffici dell'USR Toscana, il Tribunale di La Spezia, in persona del G.L. dott. G. Romano, accoglieva il ricorso.

La sentenza predetta è errata, in relazione al seguente

MOTIVO DI APPELLO

1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 485 TU 297/1994 nonché dell'art. 1-bis, comma 1, D.L. 250/2005, convertito nella Legge 3 febbraio 2006, n. 27 e dell'art. 2, comma 2, 2° parte, D.L. 255/2001.

Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso e dichiarato la nullità delle disposizioni contenute nelle Note Comuni stese in calce alla Tabella di Valutazione allegata al CCNI dell'8.4.2016 in quanto contraria al combinato disposto degli artt. 485, comma 1, L. 297/1994 e 1-bis D.L. 250/05, conv. In L. 27/2006. Secondo il Tribunale, infatti, dalla lettura delle citate disposizioni emergerebbe la necessità di considerare equivalente, nell'ottica di valorizzazione del servizio prestato, l'attività prestata presso gli istituti pubblici e quella prestata presso gli istituti paritari. A sostegno della propria interpretazione il Tribunale cita la propria precedente giurisprudenza (in particolare, la sentenza n. 4.5.2017, resa nel procedimento RG 1216/16), nonché la sentenza del Tribunale di Genova del 2.2.2017).

L'interpretazione offerta dal Tribunale di La Spezia non è condivisibile, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 485 TU 297/1994 nonché dell'art. 1-bis, comma 1, D.L. 250/2005, convertito nella Legge 3 febbraio 2006, n. 27 e dell'art. 2, comma 2, 2° parte, D.L. 255/2001.

Si riporta di seguito, in ossequio a quanto previsto dall'art. 434, comma 1, c.p.c., il capo di sentenza impugnato.

"Nel merito, è fondata la censura con la quale la ricorrente lamenta l'illegittima mancata valutazione del servizio prestato in scuola paritaria.

Identica questione è già stata risolta dal Tribunale intestato, sia in sede di urgenza (v. Trib. La Spezia, ord. 4.3.2017 in causa RG n. 140/2017 e ord. 24.3.2017 in causa RG n. 78/2017), sia in sede ordinaria (v. Trib. La Spe-



zia, sent. 4.5.2017 in causa RG n. 1216/2016), con pronunce che questo giudice richiama e fa proprie ex art. 118 disp. att. c.p.c..

In particolare, nell'ultima sentenza menzionata si è condivisibilmente osservato quanto segue:

«La ricorrente si duole di non esser stata trasferita ad un Ambito territoriale tra quelli chiesti ..., in quanto non le sono stati valutati, ai fini del punteggio, gli anni di servizio ... prestati in un Istituto paritario, nonostante il reclamo in via amministrativa ...

Ora, in diritto la domanda è fondata e meritevole di accoglimento, poiché, ai sensi dell'art. 1, comma 1, 1ª parte «Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali» e questo avendo come dichiarato obiettivo «l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita» (art. 1, comma 1, 2ª parte, L. n. 62).

La legge stabilisce poi i requisiti affinché un istituto scolastico privato possa accedere alla parità (art. 1, commi 4 ss., L. n. 62).

L'art. 1 bis, d.l. n. 250 del 2005, conv., con modd., nella L. n. 27 del 2006, ha quindi stabilito, per quanto di interesse, che «1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.

2. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000...».

Conformemente a ciò, l'art. 2, comma 2, 2ª parte, d.l. n. 255 del 2001, conv., con modd., nella L. n. 333 del 2001, ha sancito che «I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali...» ed ha poi dettato una conseguente disciplina per la formazione delle graduatorie (v. comma 3).

Questa disposizione è importante poiché da essa si ricava che la parità di trattamento tra scuole statali e scuole paritarie non concerne unicamente gli alunni ma riguarda anche gli insegnanti e concorre a rendere effettiva tale parità.

Pertanto, indagando ancora sulla posizione degli insegnanti, l'art. 485, d.lgs. n. 297 del 1994 – laddove, al suo comma 1, sancisce che «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo» – va oggi letto nel senso che il richiamo alle scuole pareggiate è da intendersi a quelle paritarie.

Ne consegue, anche in raffronto a questa disposizione, la parità di trattamento degli insegnanti delle scuole statali e di quelle paritarie.



Del resto, siffatte disposizioni si muovono, nell'ottica assolutamente razionale e conforme al principio di eguaglianza, di valorizzare il servizio – e, quindi, l'esperienza e la professionalità – acquisite nel corso del tempo in contesti lavorativi (gli Istituti scolastici) pubblici e privati, quando questi ultimi soddisfano ai requisiti che la stessa legge ha stabilito per considerali equivalenti ai primi; sarebbe pertanto irrazionale e confliggente con il principio di cui all'art. 3, Cost., svuotare l'eguale professionalità acquisita in uno dei due contesti, sebbene dichiarato pari all'altro.

Nel caso di specie, è pacifico ed incontestato che l'Istituto ove la ricorrente ha prestato servizio dall'a.s. 2008/09 all'a.s. 2014/15 rientri nel novero delle scuole paritarie di cui alla L. n. 62 del 2000.

Ma, come anticipato, questo servizio non è stato valutato, in quanto il C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, dell'8 aprile 2016, concluso per la vicenda di cui alla L. n. 107, nelle "Note comuni" riportate in calce alla Tabella di valutazione dei titoli (consultabile su http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/normativa.shtml), ha stabilito che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera".

Si tratta di disposizione di C.C.N.I. contrastante con il disposto della legge ed è noto che "Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge" (art. 40, comma 1, ult. parte, d.lgs. n. 165 del 2001, t.u. sul pubblico impiego).

Ne consegue che le precitate "Note comuni" alla Tabella allegata al C.C.N.I. sulla mobilità ex L. n. 107, in forza delle quali l'Amministrazione non ha computato il servizio prestato dalla ricorrente nelle scuole paritarie, vanno dichiarate nulle, disapplicate e sostituite dalla previsione contraria di fonte legale, ope legis inderogabile (v. artt. 1339, 1418, 1° comma, 1419, 2° comma, c.c.; art. 40, comma 3 quinquies, t.u. cit.).».

Nello stesso senso, il Tribunale di Genova, con sentenza del 2.2.2017, est. Basilico, ha ritenuto che «...la rilevanza del servizio presso le scuole pareggiate ai fini giuridici ed economici, riconosciuta dall'art. 485, primo comma, L. n. 297 del 1994 è da intendersi riferito alle scuole paritarie.

E' conseguentemente erronea la motivazione - in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera - con cui le parti collettive hanno escluso il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie dal punteggio per la formazione delle graduatorie della mobilità territoriale. Sotto questo specifico profilo la clausola contenuta nelle note comuni è irrazionale e contraria al dettato normativo derivante dal combinato disposto degli artt. 485, primo comma, L. n. 297 del 1994 e 1-bis D.L. n. 250 del 2005, conv. in L. n. 27 del 2006.

Deriva pertanto la nullità della clausola medesima e l'affermazione del diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio aggiuntivo per ogni anno di servizio ... da lei prestato nelle scuole paritarie».

Nella specie, l'odierna ricorrente ha allegato e documentato [v. all. 14 ric.], in assenza di contestazione avversaria, di avere prestato servizio per un totale di 4 anni, dal 2009/2010 al 2013/2014, presso la scuola paritaria Liceo Artistico A. Gemelli, con sede in Cecina.

Vanno pertanto riconosciuti in favore della ricorrente, in aggiunta al punteggio già vantato, ulteriori punti 12 (3 per ogni anno di servizio prestato nel predetto istituto paritario), per un punteggio complessivo pari a 24.



Ciò posto, si osserva che la ricorrente ha documentato (v. all. 11 ric.) l'avvenuto trasferimento, presso l'ambito territoriale da lei indicato come seconda preferenza nella domanda di mobilità (Toscana 0013), di altra docente, tale Chiara TRITA, avente un punteggio complessivo di punti 12. Non risultano invece effettuati trasferimenti nella fase C del piano di mobilità nell'ambito territoriale (Toscana 0018) indicato dalla docente come prima preferenza nella domanda di mobilità.

Va pertanto definitivamente ritenuto che, ove il servizio della ricorrente fosse stato correttamente valutato, la stessa avrebbe ottenuto un punteggio tale da superare almeno un docente assegnatario di posto nell'ambito indicato quale seconda preferenza nella domanda di mobilità. Analoghe considerazioni valgono con riferimento agli ulteriori nominativi, indicati in ricorso, di docenti assegnatari di posti negli ambiti Toscana 0014 e 0008, aventi punteggio inferiore a quello al quale la ricorrente ha diritto.

Tali circostanze determinano l'accoglimento della domanda attorea, con declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento di ulteriori 12 punti nella graduatoria per la mobilità e, quindi, il trasferimento in un istituto sito all'interno dell'ambito Toscana 0013, ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili, neppure in soprannumero, in altro ambito secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità".

La decisione del Giudice di prime cure è errata, in quanto emessa in violazione degli artt. 485 TU. 297/1994, 1-bis, comma 1, D.L. 250/2005 e 2, comma 2, 2° parte, D.L. 255/2001, per le ragioni che si vanno ad illustrare.

Il ragionamento del Giudice di prime cure si sviluppa in due distinti passaggi argomentativi. Il Tribunale di La Spezia, infatti, dapprima, partendo dall'esame dell'art.2, comma 2, 2° parte D.L. 255/2001 ricava da tale disposizione il principio secondo cui "la parità di trattamento tra scuole statali e paritarie non concerne unicamente gli alunni ma riguarda anche gli insegnanti e concorre a definire tale parità" (pag. 3 della sentenza impugnata); in secondo luogo, il primo Giudice afferma che il riferimento contenuto nell'art. 485 TU 297/1994 al servizio pre ruolo svolto presso le "scuole pareggiate" "va oggi inteso nel senso che il richiamo alle scuole pareggiate è da intendersi a quelle paritarie".

L'iter argomentativo percorso dal Giudice di primo grado sopra riassunto appare radicalmente viziato, non essendo ad oggi intervenuta alcuna modifica normativa che consenta né di ritenere abrogate le "scuole pareggiate" né di equiparare quest'ultime alle scuole paritarie di cui alla L. 62/2000. Al fine di meglio comprendere le perduranti differenze esistenti tra le due tipologie di istituti predetti e le ragioni per le quali il Legislatore ha inteso mantenere un diverso regime di valutazione del servizio pre ruolo presso le scuole paritarie sia ai fini della ricostruzione di carriera sia ai fini della mobilità occorre prendere le mosse dalla contrattazione collettiva censurata nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure e dichiarata nulla in parte de qua dal Tribunale di La Spezia nella sentenza oggetto della presente impugnazione.

Come noto, la contrattazione collettiva e, in particolare, il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto l'8 aprile 2016 esclude che il servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie possa essere riconosciuto ai fini della mobilità.



In particolare, premesso che l'istituto della mobilità territoriale è disciplinato dal CCNI mobilità (per l'a.s. in corso, il CCNI mobilità dell'8/4/2016), le Note comuni alle tabelle dei trasferimenti, ultimo cv., recate in calce al suddetto CCNI, indicano come regola che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera", facendo tuttavia salvo "il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali"

Quindi, il servizio svolto nelle scuole secondarie paritarie o legalmente riconosciute non è valutabile per la mobilità a domanda o d'ufficio (e neanche per le graduatorie interne d'Istituto), in quanto non sono servizi riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera; viene valutato solo il servizio svolto sino al 31/08/2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e il servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali: casi che non riguardano la situazione della ricorrente né la produzione dalla stessa dimessa.

Le disposizioni poc'anzi richiamate costituiscono fedele applicazione dei principi in materia di riconoscimento dei servizi svolti in scuole non pubbliche e sono state esattamente applicate per la ricorrente come per tutti gli altri candidati, sia per la mobilità territoriale che per la mobilità professionale. Tale mancata valutazione è del resto un corollario di quanto previsto in linea generale in materia di riconoscimento ai fini della carriera dei servizi pre- ruolo svolti nelle scuola paritaria o in scuola legalmente riconosciuta. Deve infatti richiamarsi l'art. 485 d.lgs. 297/1994, T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, che disciplina materia del riconoscimento dei servizi e così dispone: "1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali [...]"

Tale disposizione segue quanto originariamente statuito dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv. con mod. dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, agli artt. 2 e 3, come integrati dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 81, comma 1.



Come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di merito, di primo grado (in particolare, Tribunale di Genova, 13.6.2017, G.L. dott.ssa Magnanensi, nonché Tribunale di Genova, 3.8.2017, G.L. dott. Basilico), e di secondo grado (cfr. Corte d'Appello di Brescia, n. 279/2017) la differenza tra i due tipi di scuole, paritaria e pareggiata, è tutt'altro che nominalistica. Infatti, a differenza delle scuole paritarie o delle altre legalmente riconosciute, in cui il reclutamento del personale docente è sostanzialmente libero (v. i requisiti per il riconoscimento delle Scuole paritarie, come indicati dall'art. 1, comma 4, L. 10 marzo 2000 n. 62), nella scuola pareggiata, ai sensi dell'art. 356 T.U. Scuola, l'assunzione del personale opera secondo gli stessi criteri della scuola statale, quindi scorrendo una regolare graduatoria (trattasi di scuole di Enti pubblici territoriali o di Autorità ecclesiastiche fornite dei requisiti riconosciuti).

È ovvio pertanto che solo a queste condizioni il punteggio del servizio pre-ruolo possa essere riconosciuto ed infatti, nell'occasione, il mancato riconoscimento di tali servizi da parte dell'Istituzione scolastica che ha emesso il decreto di ricostruzione carriera relativo alla docente, ha operato in conformità alle previsioni e ai limiti previsti dall'art. 485 d.lgs. n. 297/94, comma 1, che non contempla il riconoscimento dei servizi prestati nelle scuole paritarie.

Diversa è anche l'ipotesi dei servizi resi sulle scuole elementari paritarie a suo tempo parificate, fino a quando l'istituto della parifica per le scuole elementari, oggi primarie, è rimasto transitoriamente in vigore. Come infatti chiarito da M.I.U.R. - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il personale scolastico Ufficio IV, nota n.3569 in data 2/4/2010, e Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica Ufficio X, nota n.1728 in data 8/3/2010, tale istituto, relativo alle scuole elementari, non era stato abrogato dalla legge n.62 del 10 marzo 2000.

Infatti il riconoscimento della parità non ha comportato l'eliminazione delle scuole parificate e pertanto le scuole primarie hanno mantenuto lo status di scuole "parificate" indipendentemente dal riconoscimento o meno della parità. La parifica era infatti collegata alla stipula di una convenzione tra l'Amministrazione scolastica e l'ente gestore della scuola, che si configura come un contratto di durata pluriennale. Le convenzioni di parifica stipulate negli anni passati sono scadute il 31 agosto 2008, in quanto la legge n.27 del 3 febbraio 2006 ha previsto quanto segue: 'le convenzioni di parifica attualmente in corso si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'art.345 del T.U. n.297/1994'. Il Regolamento al quale fa riferimento il citato art.345 è stato emanato con D.P.R. n.23 del 9 gennaio 2008, entrato in vigore nel corso dell'anno scolastico 2007/08.

Pertanto, fino alla predetta data del 31 agosto 2008 le scuole primarie con convenzione di parifica hanno mantenuto la qualifica di "scuole parificate" (qualifica riconosciuta dall'art. 485 TU Scuola); conseguentemente, nei confronti del personale docente di ruolo nelle scuole statali che anteriormente all'immissione nei ruoli statali ha prestato servizio nelle scuole stesse, trovano applicazione le norme vigenti in materia di riconoscimento dei servizi pregressi, ivi compresa quella relativa al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole parificate fino al 31 agosto 2008.



Ciò detto, occorre precisare che la tesi giurisprudenziale del Tribunale di Genova citata dal Giudice di prime cure (sentenza del 2.2.2017-dott. Basilico) è stata in realtà disattesa dal medesimo Giudice nelle recentissime sentenza del 3.8.2017 (rese nelle cause Duce vs. MIUR e Nacci vs MIUR).

Ovviamente, tale previsione vale solo con riguardo al regime transitorio in parola, accordato appunto ai servizi resi nelle scuole elementari non in quanto solo paritarie, bensì in quanto (già in precedenza) parificate e per il periodo in cui tale parificazione è rimasta in vigore.

In giurisprudenza si è più volte evidenziato la perdurante vigenza dell'art 485 del d.lgs. 297/1994 e che la legge 62/2000 non si è occupata di disciplinare il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera. Ad es., C.App. Trento, a più riprese (App. Trento, Sez. Lavoro, sent. n. 88/2012; App. Trento, Sez. Lavoro, sent. 11/7/2013), è intervenuta segnalando che, nel silenzio del legislatore, non può essere consentito ricavare solo dall'enunciazione della dicotomia scuola paritaria/non paritaria, successivamente introdotta con l'art. 1-bis, comma 1, L. 3 febbraio 2006, n. 27, di conversione del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, un principio generale di equiparazione della disciplina di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro scuola/insegnante, né può essere ricavato un siffatto principio dall'art. 2, comma 2, L. 333/2001, operante – come si riprenderà infra - in relazione alla specificità dell'inserimento nelle graduatorie permanenti degli insegnanti finalizzate all'avvio dell'anno scolastico.

L'art. 485 T.U. Scuola, in quanto preesistente rispetto alla novella 63/2000, non poteva certo usare la terminologia "scuola paritaria" sopravvenuta, ed infatti essa, per il personale docente non di ruolo delle scuole di istruzione secondaria, ha considerato il servizio presso le predette scuole "statali e pareggiate", ovvero quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari "statali" o "parificate", comprese quelle degli educandi e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

Peraltro si sottolinea dalla citata giurisprudenza a differenza di quanto è avvenuto per gli istituti di istruzione primaria, non può dirsi che il preesistente regime del pareggiamento (previsto dall'art 356 del T.U.) richiamato dall'art 485, in esame, sia sopravvissuto all'entrata in vigore della novella e, in particolare, della sopra richiamata Legge 3 febbraio 2006, n. 27, di conversione del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, che all'art. 1-bis, comma 1, ha disposto "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie", sancendo l'ipotizzabilità solo di due tipologie di scuole, paritarie e non paritarie.

"Sicché, in definitiva, nel silenzio del legislatore (il quale è intervenuto prevedendo con la legge da ultimo citata un regime transitorio convenzionale solo per le scuole primarie a suo tempo parificate), stante la natura eccezionale del beneficio invocato dalle ricorrenti (che sicuramente non ammette interpretazioni estensive) e la legislazione contrattuale vigente (v. contratti collettivi dal 2005 in poi, con cui è stata seguita la più restrittiva linea interpretativa del Ministero), pare impossibile sostenere che quanto disposto dall'art 485 in materia di inquadramento del personale docente non di ruolo delle scuole di istruzione secondaria statali e "pareggiate" possa valere anche nei confronti di quello degli istituti secondari paritari" (co-



si C. App. Trento, Sez. Lavoro, sent. n. 88/2012, richiamata da conforme C.App. Trento, Sez. Lavoro, sent. 11/7/2013).

Né potrebbe diversamente essere accettata l'interpretazione generalizzante suggerita da controparte relativamente alle specifiche disposizioni legislative che disciplinano in modo particolare i servizi presso le scuole paritarie (v. D.L. 255/2001) ovvero delle disposizioni generali in materia di ordinamento delle scuole paritarie (v. L. 62/2000).

Ed infatti, l'art. 2, comma 2, del D.L. 255/2001, che consente la valutazione di tali servizi ai fini dei punteggi nelle sole graduatorie permanenti, ha natura e portata di carattere chiaramente eccezionale, inquanto tale insuscettibile di applicazione analogica. Tale disposizione non può ritenersi confermativa di un presunto principio generale di totale equiparazione ricavabile dalla L.62/2000 (recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio all'istruzione): invero, nella lettera e ratio della disciplina della L. 62/2000, la qualificazione di parità è riferita alle scuole e non al servizio di insegnamento (v. Trib. Grosseto, sez. lavoro, n. 467 del 27/11/2012). Soprattutto, non risulta un'equiparazione completa fra lo statuto giuridico pubblico del docente delle scuole statali e quello indubbiamente privato del docente delle scuole non statali. Deve allora condividersi quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa di legittimità, secondo cui "non sussiste alcuna parificazione perfetta tra scuola statale e scuola paritaria in merito al trattamento giuridico del personale docente" (Cons. Stato, Sez. VI. 16/1/2009 n. 194).

D'altronde, è stato sottolineato come tale conclusione, confermata dalla giurisprudenza, lungi dall'incidere sulla pari dignità degli insegnamenti, costituisce solo la logica conseguenza del differente sistema di reclutamento, libero per le scuole private e procedimentalizzato in sede pubblica o statale propriamente dette, di modo che l'esclusione di legge non può ritenersi irragionevole (v. Trib. Grosseto, sez. lavoro, sent. n. 467 cit.). Tale orientamento è stato altresì fatto proprio da C. App. Firenze, sez. lavoro, 27/2/2014, che ha evidenziato la corretta interpretazione dell'art. 2 del D.L. 370/70 e dell'art. 485 del d.lgs. 297/94, nonché accolto dalla stessa Cassazione, la quale ha affermato un principio applicabile anche alla questione odierna: "L'art. 2 del d.L. 19 giugno 1970 n. 370, conv. in legge 26 luglio 1970 n. 576, riprodotto dall'art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari, del periodo di insegnamento pre ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali, attribuisce un beneficio, sicché, rivestendo carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva con riguardo ai servizi prestati presso istituti infantili diversi da quelli statali o comunali" (Cass.Civ., sez. Lavoro, sent. n. 10135 del 20/1/2014).

Alla luce di quanto sopra emerge pertanto che del tutto legittimamente l'USR Liguria non ha riconosciuto alla docente Giannella, né ai fini della procedura di mobilità, né ai fini della ricostruzione di carriera, i servizi pre ruolo su scuola paritaria dalla medesima rivendicati.

Alla luce di quanto sopra, si insiste affinché Codesta Corte d'Appello, in riforma dei capi di sentenza impugnati, voglia:



- accertare e dichiarare la legittimità del CCNL 8.4.2016, nella parte in cui esclude il riconoscimento del servizio pre ruolo prestato presso scuole paritarie ai fini della mobilità;
- accertare e dichiarare la perdurante distinzione esistente tra scuole paritarie (L. 62/2000) e scuole parreggiate (art. 485 TU 297/1994) e, quindi, la legittimità del diverso regime di valutazione del servizio nelle medesime prestato quale docente non di ruolo.

*** **** **

Tutto quanto sopra esposto, le Amministrazioni in epigrafe, come sopra rappresentate e difese,

RICORRONO

a codesta Ecc.ma Corte di Appello affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione del ricorso, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, *contrariis reiectis*,

- riformare integralmente la sentenza indicata in epigrafe, rigettando il ricorso introduttivo, in quanto infondato in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese, competenze e onorari relativi ai due gradi di giudizio".

Si allegano e producono:

- 1) sentenza di primo grado
- 2) copia degli atti e documenti contenuti nel fascicolo di parte di primo grado
- 3) sentenza Tribunale di Genova 13.6.2017 (G.L. dott.ssa Magnanensi)
- 4) sentenza Tribunale di Genova 3.8.2017 (G.L. dott. Basilico)
- 5) sentenza Corte d'Appello di Brescia, n. 279/17.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato deve essere prenotato a debito, essendo parte appellante una Pubblica Amministrazione.

Genova,

31 agosto 2017

Maria Chiara Ghia

- Procuratore dello Stato -





CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO

R.G. 380/2017

Cron. 996

Letto il ricorso che precede;

Visto l'art. 435 cpc e seguenti

Nomina

Relatore il Giudice Dott. Aicardi

Fissa

Per la discussione della causa l'udienza del 10/1/2018

Ore 9 e seguenti

Genova, li 13/2017

Il Presidente della Sezione

(Dott. Alvaro VIGOTTI)

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

CANCELLIERE
MARIO ALAGNA

AVVOCATURA DISTRETTUALE DI GENOVA

Al sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179/2012
convertito in Legge n. 221/2012, si attesta che la
presente copia analogica, composta da n.
fogli, è estratta dal fascicolo informatico ed è
conforme all'originale presente nello stesso.

Genova, 16/10/17

Maria Chiara Ghia
Procuratore dello Stato

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte d'Appello di Genova, su istanza dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, nell'interesse del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'USR Liguria e dell'USR Toscana, ho notificato il suesteso ricorso ex art. in appello ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza a:

Giannella Sonia, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Chiaradia, sito in Villapiana Lido (CS), via degli Oleandri (Residence Due Palme), snc, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale

A MEZZO DEL POST. GEOM.
DOTT. NADIA R. GHIOZZO
FUNZIONARIO UNEP
CORTE D'APPELLO GENOVA

18 OTT. 2017

7875.76 203201

<p>N° <u>7875.76 203201</u> <u>esecuto</u> <u>caso</u> <small>del cronologico</small> AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di <u>GEOMA</u> il <u>18 OTT.</u> diretto a <u>SIG. RA. GIANNELLA SONIA - c/o AVV. CHIARADIA - VIA DEGLI OLEANDRI (RES. DUE PALME)</u> <u>VILLAPIANA LIDO (CS)</u></p>		
<p>CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO</p> <p>Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>24/10/17</u></p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliatario (3)</p> <p><input type="checkbox"/> Familiare convivente (4)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <u>invece</u></p> <p><input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)</p> <p><input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del corpo e reparto</p> <p><input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare</p> <p><input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna</p> <p>Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>24/10/17</u></p> <p>(data e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p>MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO</p> <p>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</p> <p>Sig. <u>FRANCESCO CHIARADIA</u></p> <p>In qualità di (10) <u>76767673290</u></p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input checked="" type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> mancanza <input type="checkbox"/> indolenza <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</p> <p>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. _____ del _____</p> <p>sottoscrizione dell'addetto al recapito data _____ firma _____</p>	<p>IRTIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO</p> <p>data _____</p> <p>(firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p>(controfirmare dell'impiegato postale)</p> <p>collo da apporre all'atto della consegna</p> <p>(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, In Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinata ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, puppo, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Camera, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 690/02 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 690/02 e successive modifiche.</p>